

Istituti giuridici di tutela e obbligo di rendiconto

Avv. Francesco Marcellino

Nel nostro ordinamento giuridico il raggiungimento della maggiore età determina il conseguimento della capacità di agire, ovvero della capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti e di assumersene la titolarità (responsabilità).

A questa generica presunzione di capacità di agire, seguono delle ipotesi (a carattere tendenzialmente eccezionale) riguardanti soggetti che – per fattori naturali, ad esempio – pur raggiungendo la maggiore età non si trovano, di fatto, in condizione di discernere ciò che è bene da ciò che è male ovvero ancora di comprendere il significato (giuridico, economico, etc...) dell'atto che pongono in essere.

Per tali situazioni, quindi, il legislatore prevede degli istituti di tutela: l'interdizione e l'inabilitazione e, dal 2004, l'amministrazione di sostegno (vd art. 404 e ss c.c.).

Avendo – in altre sedi ed in altre occasioni – approfondito i temi riguardanti gli istituti di tutela (in particolare le “novità” dell'amministrazione di sostegno); intendo in questa sede approfondire un aspetto che riguarda la “quotidianità” di molte famiglie di persone con disabilità e che – da alcune di esse – viene vissuta come una “fastidiosa ed irragionevole ingerenza” dell'autorità giudiziaria nelle complesse vicende familiari: l'obbligo di rendiconto.

Il tutore o l'amministratore di sostegno di un soggetto interdetto o beneficiario di amministrazione di sostegno, infatti, sono obbligati per legge a presentare un rendiconto annuale.

L'art. 380 del c.c. intitolato “Contabilità dell'amministrazione” al primo comma, infatti, afferma: “*Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare*”.

Ogni anno, quindi, il tutore deve “rendere conto” al giudice tutelare della attività economica compiuta in nome e per conto dell'interdetto.

Il controllo del giudice, però, generalmente, non è talmente invasivo da richiedere l'allegazione di ogni singolo scontrino o ricevuta di pagamento (quantomeno non quelle attinenti le ordinarie spese quotidiane riguardanti vitto, alloggio e simili)¹, ma certamente riguarda l'analisi di una certa congruità ed equilibrio delle spese affrontate anche in considerazione delle “entrate” del tutelato (e/o del tenore di vita generalmente tenuto).

Si ricorda, comunque, che sussistono tutta una serie di atti (tendenzialmente “straordinari” ed elencati negli articoli 374 e 375 c.c.) che non possono essere compiuti dal tutore (o dall'amministratore di sostegno) se non previo autorizzazione del giudice tutelare (e sui quali, successivamente, deve comunque rendersi conto al G.T.).

A seguito della promulgazione della nuova legge sull'amministrazione di sostegno, anche i tutori (*rectius*: amministratori di sostegno) dei soggetti beneficiari di questo istituto dovranno compiere il rendiconto.

Anzi, la legge N° 6/04 (che ha introdotto l'amministrazione di sostegno nel codice civile) ha previsto due novità sull'argomento:

¹ Si consiglia, comunque, di conservare copia di quelle ricevute attinenti spese che – pur non avendo carattere di eccezionalità ai sensi del codice civile – rappresentano una spesa ingente e insolita.

- 1) Coloro i quali sono amministratori di sostegno di un soggetto, potrebbero essere obbligati dal giudice tutelare alla presentazione del rendiconto anche con una cadenza inferiore a quella annuale (ad esempio, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, etc...)²;
- 2) Oltre alla stesura del rendiconto la presentazione di una relazione “... circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (vd. Art. 405 comma 5 N° 6 c.c.)³.

La stesura di questa relazione, da ultimo, si sta diffondendo anche per coloro i quali sono titolari di interdizione (e non, quindi, solo per l’amministrazione di sostegno)

Esiste una certa eterogeneità, nella prassi, tra le diverse sedi giudiziarie in tema di rendiconto. Esistono, infatti, sedi in cui si chiede il deposito del rendiconto entro il 31 gennaio per la rendicontazione dell’anno precedente; altre sedi, invece, che lo richiedono da anno in anno a partire dalla data di giuramento del tutore/amministratore di sostegno.

Generalmente esistono dei modelli prestampati di rendiconto. Per una più facile comprensione, comunque, si allega un modello di rendiconto ed un modello di relazione sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

In conclusione si ricorda:

- 1) La presentazione del rendiconto è un obbligo per il tutore/amministratore di sostegno. Costui, quindi, non si deve/può giustificare per il fatto di “non essere stato chiamato dal tribunale” per la stesura o la presentazione del rendiconto;
- 2) Alla mancata stesura e presentazione del rendiconto possono conseguire diverse sanzioni che vanno dall’esonero alla rimozione del tutore/amministratore di sostegno, fino all’eventuale procedimento civile per il risarcimento degli eventuali danni compiuti al beneficiario ovvero ancora alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (nell’ipotesi in cui si ritiene che possano sussistere dei reati in capo al tutore e a danno del beneficiario).

Il tutto, ovviamente, è direttamente proporzionale all’ammontare del patrimonio (immobile, mobile e liquido del beneficiario), si consiglia comunque l’apertura di un conto corrente/libretto mediante il quale compiere tutte le operazioni economiche del beneficiario. L’eventuale estratto conto di questo, infatti, potrà essere allegato a comprova e sostegno del rendiconto finale.

Si comprende così che se il tutore/amministratore di sostegno non dovesse “rendere conto”, non si coglierebbe per quale ragione l’ordinamento giuridico decide di far sovraintendere alla “tutela” di un soggetto con fragilità un “tutore”, un “amministratore di sostegno” e, ad essi, un “giudice tutelare.

Avv. Francesco Marcellino

² Ovviamente, questa è una ipotesi residuale ed eccezionale, limitata a taluni casi particolari o al perseguimento di esigenze specifiche.

³ La ragione di questa relazione è evidente: l’amministrazione di sostegno è istituito volto anche alla “cura della persona” e non solo del suo Patrimonio. L’amministratore di sostegno è così chiamato a relazionare non solo sul patrimonio ma anche sulle condizioni di vita del beneficiario.